SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 17 giugno 1997

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

97A4760

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 165.

Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Visto l'articolo 1, commi 97, lettera *g*), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, di grazia e giustizia, della difesa, dell'interno, delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, COMPRESA L'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Limiti di età per la cessazione dal servizio

1. I limiti di età per la cessazione dal servizio per il personale di cui all'articolo 1 sono elevati, qualora inferiori, al sessantesimo anno di età.

2. Fermi restando il limite di 60 anni per la cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento del cinquantottesimo anno di età, sono collocati per due anni in soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell'Amministrazione della difesa per l'impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnico-amministrativa.

Art. 3.

Ausiliaria

1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.

2. Il personale militare permane in ausiliaria:

a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;

b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale viene iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza ed in incarichi adeguati al ruolo ed al grado rivestito. Le norme di attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 97 e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, statuiranno l'accesso, la permanenza e le cause di esclusione dall'ausiliaria.

4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.

5. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasforma-

zione indicato nella tabella *A* allegata alla citata legge n. 335 del 1995. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.

6. Sull'indennità di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la misura dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente indennità è ridotta ogni anno a partire dal 1° gennaio 1998 di un punto percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento.

7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psicofisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.

8. Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con periodicità triennale, la congruità delle disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 1, ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificafivi.

Art. 4.

Maggiorazione della base pensionabile

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-*bis,* della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-*bis,* del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.

2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.

3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali «a disposizione» dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico è computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella *A* allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.

4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.

Art. 5.

Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella *A* allegata alla citata legge n. 335 del 1995.

3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.

4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio.

Art. 6.

Accesso alla pensione di anzianità

1. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. In considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella *B* allegata al presente decreto.

Art. 7.

Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione, i limiti di età per la cessazione dal servizio, previsti dall'articolo 2, sono gradualmente elevati al 57° anno di età per gli anni dal 1998 al 2001, al 58° anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59° anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60° anno a decorrere dal 2008.

2. Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria, per il personale già collocato o da collocare in tale posizione, e gradualmente ridotto di un anno ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla concorrenza del periodo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3.

3. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.

4. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, possono essere esercitate dal personale entro un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio permanente a disposizione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 29, 41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che cessano dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 10 aprile 1954, n. 113, compete a tutti gli effetti il trattamento di quiescenza previsto nei casi di cessazione dal servizio permanente per il raggiungimento dei limiti di età purché in possesso dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

6. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è pari a 5 anni.

7. Il personale in possesso dell'anzianità di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione è limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento di cessazione dal servizio e, comunque, ha termine al compimento del 65° anno di età.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente titolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e, se più favorevole, quella dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

TITOLO II

ALTRE CATEGORIE

Art. 9.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire, rispettivamente, dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, dei dirigenti generali, nonché dei professori e ricercatori universitari.

Art. 10.

Disposizioni diverse

1. Nei confronti del personale appartenente alle categorie di cui all'articolo 9 il cui limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio sia superiore al 65° anno di età, che acceda al trattamento pensionistico successivamente al 65° anno di età, ovvero al 60° anno

di età se donna, al relativo trattamento trovano applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia.

2. In considerazione del più elevato limite di età per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti coefficienti di trasformazione integrativi di quelli indicati nella tabella *A* allegata alla citata legge n. 335 del 1995, in relazione all'età dell'assicurato, superiore a 67 anni, al momento del pensionamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente decreto, per quanto non diversamente da esso disposto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

BERLINGUER, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro delle finanze*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

TABELLA *A*
(v. art. 4, comma 3)

Anno	Percentuale di incremento
1998	0,20
1999	0,22
2000	0,24
2001	0,26
2002	0,28
2003	0,30
2004	0,32
2005	0,34
2006	0,36
2007	0,38
2008	0,40

TABELLA *B*
(v. art. 6, comma 2)

Anno	Età anagrafica
1998-2000	50
2001-2003	51
2004-2006	52
dal 2007	53

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Reubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltano per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 23 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è il seguente:

«23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) prevedere, per i lavoratori di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività;

b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conse-

guente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 8-*quinquies*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'art. 15, comma 5, della presente legge».

— Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente: «1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997».

— Per il comma 97, lettera *g)*, ed il comma 99 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) vedi note all'art. 3.

— La legge n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare è pubblicata nel supplemento ordinario n. 101 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 16 agosto 1995).

Note all'art. 3:

— I commi 97 e 99 della legge n. 662/1996 così recitano:

«97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno:

a) definire per ciascuna Forza armata in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche;

b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;

c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più elevati limiti di età, che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;

d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'art. 7 della medesima legge n. 804 del 1973;

e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verrà definita con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneità espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonché disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni;

f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonché procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;

g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalità di impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione;

h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999.

98. *(Omissis).*

99. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma 97, lettera *g)*, nonché per apportare alla vigente normativa le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma e quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo».

— La tabella *A* allegata alla legge n. 335/1995 è la seguente:

«COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Divisori	Eta	Valori
21,1869	57	4,720%
20,5769	58	4,860%
19,9769	59	5,006%
19,3669	60	5,163%
18,7469	61	5,334%
18,1369	62	5,514%
17,5269	63	5,706%
16,9169	64	5,911%
16,2969	65	6,136%

tasso di sconto = 1,5%».

— L'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) così recita:

«Art. 11 (*Perequazione automatica delle pensioni*). — 1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui».

Note all'art. 4:

— L'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per l'attuazione dell'art. 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato), così recita:

«Art. 13. — Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione dell'indennità di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'art. 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

[Gli aumenti periodici di cui al comma precedente sono attribuiti, in luogo della promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età, soppressa con l'art. 1 della presente legge, anche ai generali e ai colonnelli in servizio permanente effettivo iscritti in quadro di avanzamento o che siano stati valutati una o più volte giudicati idonei ma non iscritti in quadro. Per gli ufficiali di cui

al presente comma detti aumenti periodici non sono cumulabili con il beneficio previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336]».

— Il comma 9-*bis* dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza) inserito dall'art. 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, così recita: «9-*bis*. A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita. In tal caso gli stessi hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all'art. 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con decorrenza dal giorno succcessivo alla loro cessazione dal servizio. Detta facoltà di opzione è riconosciuta, a tutti gli effetti, anche agli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1985».

— Il comma 15-*bis* del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 458 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), come sostituito dall'art. 11 della legge (8 agosto 1990, n. 231, così recita: «15-*bis*. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212».

— L'art. 32 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate) così recita:

«Art. 32 (*Disposizioni diverse*) — 1. Ai volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate compete il trattamento stipendiale previsto per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla base della corrispondenza dei gradi di cui alla tabella «A/1» allegata al presente decreto, fatta eccezione del trattamento accessorio e dell'indennità pensionabile di cui all'art. 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Ad essi sono attribuite le indennità operative, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennità militare nelle misure percepite dal sergente o gradi corrispondenti, nonché il compenso per prestazioni straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

3. Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nonché dell'art. 1, comma 15-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231».

— L'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) è il seguente:

«Art. 21 (*Modifica dell'art. 6-*bis *del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472*). — 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle Forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'art. 2, commi 5, 6 e 10 e all'art. 3, commi 3 e 6 del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991.

3-*bis*. Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, si applica il beneficio previsto dall'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804».

— L'art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992, così recita:

«Art. 13 (*Norma transitoria per il calcolo delle pensioni*). — 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto».

— Il comma 9 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, così recita: «9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero».

— Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recita: «23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo».

— Il secondo comma dell'art. 17 della legge 5 maggio 1976, n. 187 (Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate) così recita: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui ai predetti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, è computato con l'aumento di un quinto. Per lo stesso personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì considerati validi ai fini della attribuzione del predetto beneficio anche i periodi già computati per l'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui all'art. 10 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e alla tabella VIII annessa alla legge predetta. L'aumento non è cumulabile con quello previsto dall'art. 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092».

— Gli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), così recitano:

«Art. 19 *(Servizio di navigazione e servizio su costa)*. — Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra.È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e al personale civile, compreso quello operaio, dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.

Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine è aumentato di due quinti.

Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra è aumentato della metà.

Art. 20 *(Servizio di volo)*. — Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennità mensili, è aumentato di un terzo.

Art. 21 *(Servizio di confine)*. — Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.

Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.

Art. 22 *(Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena)*. — Il servizio del personale militare addetto ai reparti di correzione o agli stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto».

— Il quinto comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1973, n. 838 (Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato) è il seguente: «Al personale di cui al secondo comma del precedente articolo si applicano, inoltre, le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate».

— Il quinto comma dell'art 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284 (Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari), così recita: «Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto».

— Per il testo della tabella *A* allegata alla legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 3.

Note all'art 6:

— I commi 25, 26, 27 e 29 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recitano:

«25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:

a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;

b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

c) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo-parziale, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.

26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella *B*, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella *B*, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella *B*, colonna 2.

27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supestiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:

a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella *B*, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera *a)*, in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella *C*, con applicazione delle riduzioni percentali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella *D* che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella *D*, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.

28. *(Omissis).*

29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera *a)*, e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro i secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella *E* per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera *b)*, la decorrenza della pensione è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) così recita: «1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori

dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data».

Note all'art. 7:

— Il comma 5 dell'art. 32 della legge n. 224/1986 così recita: «5. I tenenti colonnelli e gradi equiparati, appartenenti a tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, qualora cessino dal servizio per le cause di cui ai paragrafi *b), d)* ed *e)* dell'art. 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113, vengono promossi al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, e per il ruolo ad esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianità, a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato oppure sette anni di permanenza nel grado».

— Il comma 5 dell'art. 43 della legge n. 224/1986, così recita: «5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età».

— Gli articoli 29, 41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).

«Art. 29. — Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio.

Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli artt. 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano o grado corrispondente, è collocato a disposizione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione dell'aliquota di valutazione nella quale era compreso.

La non idoneità all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo.

Art. 41. — L'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nella aliquota di ruolo, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale.

Art. 42. — L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda può anche non essere motivata.

Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze del servizio.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento».

— I commi 3 e 4 dell'art. 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica) sono i seguenti:

«L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento del limite di età del grado col quale vi è stato collocato, ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il periodo di quattro anni di cui al comma precedente si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per età».

— L'art. 2 del D.Lgs. n. 503/1992 è il seguente:

«Art. 2 *(Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia).* — 1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.

2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.

3. In deroga ai commi 1 e 2:

a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;

c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa».

— L'art. 1 del D.L. 28 settembre 1996, n. 505 (Disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare) è il seguente:

«Art. 1. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.

2. Il personale militare che abbia già presentato domanda di cessazione dal servizio può produrre istanza di revoca entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— L'art. 1 del D.L. 29 novembre 1996, n. 606 (Norme transitorie in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare) è il seguente:

«Art. 1. — 1. A decorrere dal 28 settembre 1996, le domande per il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guadia di finanza, che non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado rivestito, non possono essere prese in esame prima del 1° gennaio 1997. La presente disposizione si applica anche alle domande accolte il cui procedimento amministrativo non sia definitivamente concluso».

— Il comma 178 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, così recita: «178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito».

Nota all'art. 8:

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 724/1994, così recita: «1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerati dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data».

Nota all'art. 10:

— Per il testo della tabella *A* allegata alla legge n. 335/1995 si veda in nota all'art. 3.

97G0201

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola, in Imola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola;

Vista la delibera del 17 marzo 1997 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 5 e 6 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 5 e 6 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 5.

Patrimonio

(Omissis).

Comma 3.

Il patrimonio si incrementa per effetto di:

accantonamenti a fondi di riserva *previsti dalla legge*;

investimenti in conto capitale;

quote di adesione dei soci;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio.

Art. 6.

Finanziamento delle attività

Comma 1.

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i redditi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota non inferiore al 10% dei redditi *derivanti dalla partecipazione nella società per azioni conferitaria* ad una riserva finalizzata alle sottoscrizioni di aumenti di capitale della società bancaria conferitaria e dopo aver detratto le spese di funzionamento;

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità.

(Omissis).

97A4712

DECRETO 6 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento, con sede in Trento;

Vista la delibera del 31 gennaio 1997, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 8, 9, 13 e 15 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 8, 9, 13 e 15 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

TITOLO III

ORGANI

Art. 8.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e *dai consiglieri nominati con le modalità di seguito specificate.*

(Omissis).

Comma 7.

Il consiglio di amministrazione coopterà nel proprio seno il rettore dell'Università degli studi di Trento ed il presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento. Potrà inoltre cooptare un altro membro dotato di alta qualificazione conseguita nell'ambito della propria attività professionale nei campi d'intervento primari della Fondazione, individuati all'art. 2, primo comma, del presente statuto.

Comma 8.

All'atto del compimento del mandato presso i rispettivi enti e comunque non oltre il limite previsto dal successivo art 10, il presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento ed il rettore dell'Università degli studi di Trento decidono dalla carica di membri del consiglio di amministrazione della Fondazione.

Art. 9.

(Omissis).

Comma 2.

La composizione delle terne dovrà rispettare le regole seguenti.

(Omissis).

(Omissis).

Per i dodici mesi successivi ad una precedente designazione, nessun nominativo potrà far parte di *altre terne, anche formulate* da enti diversi.

(Omissis).

Comma 5.

La composizione delle terne, ovvero l'atto di riconferma del consigliere uscente o di accoglimento dell'ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere comunicati alla Fondazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Fondazione, da inviarsi con lo stesso mezzo.

Detta comunicazione dovrà contenere tutti gli elementi utili e necessari per valutare i requisiti dei designati; *eventuali integrazioni della documentazione dovranno essere trasmesse alla Fondazione entro sette giorni dal ricevimento della richiesta inviata da quest'ultima.*

Qualora i termini di cui sopra non siano rispettati, il consiglio di amministrazione della Fondazione procederà direttamente alla nomina del membro mancante, rispettando anche il requisito territoriale. Nel caso in cui la verifica dei requisiti per uno o più designati desse esito negativo, la Fondazione inviterà ultimativamente l'ente designante a sostituire il o i nominativi con nominativi di soggetti dotati dei requisiti richiesti, entro il termine perentorio di trenta giorni, trascorso il quale la Fondazione procederà autonomamente alla nomina del consigliere, rispettando anche il requisito territoriale.

Art. 13.

Comma 1.

Il presidente e il vice presidente sono scelti tra personalità del mondo dell'economia, delle professioni, della cultura o della scienza, che siano residenti da almeno cinque anni in provincia di Trento. Essi sono eletti con votazioni separate a scrutinio segreto dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei suoi membri in carica, con esclusione del presidente e del vice presidente, che non fanno parte dell'elettorato attivo. La seduta per l'elezione è convocata e presieduta dal consigliere anziano.

(Omissis).

Comma 4.

Qualora il consiglio non provveda all'elezione entro quarantacinque giorni dalla scadenza ovvero dalla notizia della vacanza, *il potere di nomina compete al Ministro del tesoro. Il presidente della Fondazione ove la nomina riguardi il vice presidente, quest'ultimo ove la nomina riguardi il presidente, il consigliere anziano ove la nomina riguardi entrambi, deve darne tempestiva comunicazione al Ministro stesso.*

Tale potere è attribuito al Ministro del tesoro in virtù del presente statuto ed è indipendente da eventuali competenze sugli enti conferenti ex legge n. 218/1990 e decreto-legge n. 356/1990 che la legge o altre fonti normative assegnino allo stesso o ad altri soggetti.

(Omissis).

Art. 15.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto.

Il consiglio può delegare, determinandone i limiti, poteri al *presidente, al vice presidente, a singoli consiglieri o al segretario generale e conferire procure a terzi.*

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe, dovrà essere data comunicazione al consiglio di amministrazione secondo le modalità da questo fissate.

(Omissis).

97A4713

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 1997.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il punto 13 della tabella *A* allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per

la benzina ed il G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto 9 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 28 agosto 1996, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande dai competenti uffici tecnici di finanza;

Decreta:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all' agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte la produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal comma 1 dell' art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1034) Croce verde volontari del soccorso di Serramanna, con sede in Serramanna (Cagliari);

1035) Associazione volontariato Euro 2001 senza confini, con sede in San Gavino Monreale (Cagliari);

1036) Fraternità di Misericordia di Sinnai, con sede in Sinnai (Cagliari);

1037) Croce azzurra associazione volontari, con sede in San Gavino Monreale (Cagliari);

1038) Volontari soccorso di pubblica assistenza sez. AVIS - AIDO comune di Monte San Pietrangeli, con sede in Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno);

1039) Opera di soccorso dell'Ordine di S. Giovanni in Italia, con sede in Este (Padova);

1040) Confraternita di misericordia di Neviano, con sede in Neviano (Lecce);

1041) Confraternita di misericordia di Lizzano, con sede in Lizzano (Taranto);

1042) Associazione volontari autoambulanza Vallebelbo, con sede in Santo Stefano Belbo (Cuneo);

1043) P.A. volontari Tonco-Frinco, con sede in Tonco (Asti);

1044) Rovato soccorso, con sede in Rovato (Brescia);

1045) Associazione volontari Lanusei, con sede in Lanusei (Nuoro).

Art. 2.

1. Sono modificate come segue le denominazioni degli enti sottoindicati:

da «Moniga soccorso», con sede in Moniga del Garda (Brescia), inserito al n. 977 nel decreto 22 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1995, a «Valtenesi soccorso», con sede in Padenghe sul Garda (Brescia);

da «Gruppo volontari del soccorso Aido Chiari», con sede in Chiari (Brescia), inserito al n. 731 nel decreto 15 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1989, a «Gruppo volontari del soccorso Chiari», con sede in Chiari (Brescia);

da «Volontari del soccorso Santa Maria degli Angeli», con sede in Flumini di Quartu S. Elena (Cagliari), inserita al n. 799 nel decreto 1° luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1991, a «Volontari del soccorso Croce d'Oro di Cagliari», con sede in Cagliari;

da « Croce verde Trezzano», con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), inserita al n. 847 nel decreto 10 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 1° luglio 1992, a «Pubblica assistenza croce verde Trezzano», con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1997

Il direttore generale: DEL GIUDICE

97A4730

DECRETO 7 giugno 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952 recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da ese-

guirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 204/97 del 12 maggio 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Genova ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Genova in data 19 marzo 1997 (nelle ore pomeridiane) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova in data 19 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A4711

DECRETO 7 giugno 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952 recante, modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

· Considerato che, ai sensi dell'art 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 2 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubbblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobil club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 51/1997 del 14 maggio 1997 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 5 maggio 1997 (dalle ore 8 alle ore 13) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 5 maggio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A4731

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 giugno 1997.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione «Ospedali riuniti di Bergamo» ad espletare le attività di trapianto di fegato in età pediatrica da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda opedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione «Ospedali riuniti di Bergamo» in data 16 giugno 1996 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad espletare le attività di trapianto di fegato in età pediatrica, da cadavere, a scopo terapeutico presso l'unita operativa di chirurgia pediatrica degli «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 16 gennaio 1997, in esito agli accertamenti tecnici effettuati presso la struttura;

Tenuto conto degli orientanenti di programmazione sanitaria nazionale in materia di attività trapiantologica, espressi dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 6 luglio 1994, ed in particolare della opportunità dell'accentramento in un unico Centro di più tipi di trapianto e della necessità di una congrua attività di reperimento di organi da donatore cadavere da parte della struttura richiedente;

Considerato che l'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» è già stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore; cuore-polmone; rene; rene-pancreas; rene tra viventi; cornea e che ha realizzato una considerevole attività nel settore dei trapianti sia in età adulta che pediatrica e nel reperimento di donatori multiorgano;

Tenuto conto della realizzazione in corso, presso la medesima azienda ospedaliera, del dipartimento pediatrico ad orientamento polichirurgico, funzionalmente integrato con il Dipartimento pubblico-privato di immunologia del trapianto e terapie innovative antirigetto costituitosi tra la stessa azienda ospedaliera e l'Istituto di ricerca Mario Negri di Milano;

Ritenuta l'opportunità di concedere l'autorizzazione richiesta e di fissare a tre anni la durata dell'autorizzazione stessa;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedinento di autorizzazione del trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione «Ospedali riuniti di Bergamo» è autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato in età pediatrica da cadavere, a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato in età pediatrica debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'unità operativa di chirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo».

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato in età pediatrica debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Locatelli dott. Giuseppe, primario della unità operativa di chirurgia pediatrica e del centro trapianti di rene dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Gridelli dott. Bruno, ricercatore con qualifica di aiuto dell'istituto di chirurgia sperimentale e dei trapianti dell'Università degli studi di Milano, Ospedale Maggiore Policlinico, in servizio presso l'unità operativa di chirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» a seguito di incarico rinnovabile conferito con delibera n. 516 in data 6 maggio 1997 del Direttore generale;

Camozzi dott. Luca, aiuto corresponsabile presso l'unità operativa di chirurgia pediatrica e centro trapianti di rene dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Lucianetti dott. Alessandro, assistente presso l'unità operativa di chirurgia pediatrica e centro trapianti di rene dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo».

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di tre anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di fegato in età pediatrica.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1997

Il direttore generale: D'ARI

97A4762

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 maggio 1997.

Benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro può concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990 e delle disponibilità previste a valere sul Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente;

Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 25, sopra citato;

Considerato che le società del Gruppo Mandelli sono state poste in amministrazione straordinaria come di seguito specificato:

Mandelli S.p.a., il 15 marzo 1994;

Mandelli industriale S.p.a., il 15 gennaio 1994;

Plasma S.p.a., il 6 aprile 1994;

Spring S.p.a., il 15 marzo 1994;

Fms S.p.a., il 15 marzo 1994;

Saimp sistemi S.p.a., il 15 marzo 1994;

Mandelli 2 S.p.a., il 15 marzo 1994;

Considerato che il Ministro dell'industria con decreto del 2 agosto 1996, ha revocato la prosecuzione dell'esercizio provvisorio di impresa per le società sopra citate;

Considerato che in data 30 agosto 1996 al Ministero del lavoro, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è stato stipulato un accordo per la cessione o l'affitto dei complessi aziendali di cui sopra, come di seguito specificato:

a Mandelli industrie S.p.a. il complesso aziendale Mandelli di Piacenza (Mandelli in A.S., Mandelli industriale in A.S., Plasma in A.S., Spring in A.S.), nonché l'affitto d'azienda della società Mandelli 2 in A.S. di Avellino;

a Pama S.r.l. il complesso aziendale della società Fms in A.S. di Rovereto;

a F.R.S. S.p.a., il complesso aziendale della società Saimp Sistemi in A.S. di Padova;

Viste le istanze presentate da Mandelli industrie, da F.R.S., da Pama in data 16 settembre 1996;

Considerato che Mandelli industrie, F.R.S. e Pama non hanno le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto del 24 dicembre 1996 relativo alla ripartizione delle ulteriori disponibilità del Fondo per l'occupazione ed in particolare alla disponibilità di L. 63.306.978.725 da destinare alla erogazione dei benefici previsti dall'art. 4, comma 25, della legge n. 608/1996;

Visto il decreto direttoriale di impegno della somma di cui al capoverso precedente;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere:

alla società Mandelli industrie per 291 lavoratori del complesso aziendale ex Mandelli di Piacenza, il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990;

alla società Mandelli industrie per 36 lavoratori del complesso aziendale ex Mandelli 2 di Avellino, il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990;

alla società Pama per 130 unità del complesso aziendale ex Fms di Rovereto, il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990;

alla società F.R.S. per 120 unità del complesso aziendale ex Saimps Sistemi Sistemi di Padova, il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990;

i benefici previti dall'art. 8, comma 4, dell'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 6 maggio 1997.

Il Ministro: TREU

97A4765

DECRETO 5 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Tirrenica» a r.l., in Scilla.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. edil. «Tirrenica» a r.l., con sede in Scilla, costituita per rogito notaio Maria Marino in data 21 marzo 1980, rep. 36326, reg. soc. 84/80, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 5 giugno 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A4720

DECRETO 5 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Quattromura» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. edil. «Quattromura» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio G. Carapelle in data 14 febbraio 1974, rep. 67949, reg. soc. 26/74, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 5 giugno 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A4721

DECRETO 5 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Brancaleone» a r.l., in Brancaleone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. edil. «Brancaleone», a r.l. con sede in Brancaleone, costituita per rogito notaio A. Carannante in data 19 dicembre 1979, rep. 2503, reg. soc. 682, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 5 giugno 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A4722

DECRETO 5 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Tre fontane» a r.l., in Varapodio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. edil. «Tre fontane» a r.l., con sede in Varapodio, costituita per rogito notaio M. Matano in data 31 ottobre 1979, rep. 3439, reg. soc. 546, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 5 giugno 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A4723

DECRETO 5 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Viola» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in viitù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. edil. «Viola» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio A. Zagami in data 1° luglio 1977, rep. 2943, reg. soc. 93/77, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 5 giugno 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A4724

DECRETO 5 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Orizzonte» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. edil. «Orizzonte» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio P. Marrapodi in data 24 ottobre 1991, rep. 26509, reg. soc. 23/92, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 5 giugno 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A4725

DECRETO 5 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il gabbiano bianco» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. edil. «Il gabbiano bianco» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C. Zagami in data 19 febbraio 1978, rep. 33, reg. soc. 26/78, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 5 giugno 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A4726

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DELIBERAZIONE 2 dicembre 1996.

Classificazione delle aree protette.

IL COMITATO
PER LE AREE NATURALI PROTETTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro in mateira di aree protette»;

Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'isituzione del Comitato per le aree naturali protette presieduto dal Ministro dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 5, della legge n. 394/1991 che dispone che il Comitato possa «operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni inernazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448»;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge n. 394/1991 che prevede alla lettera *a)* che il Comitato integra la classificazione delle aree protette, senita la consulta tecnica per le aree naturali protette;

Viste le direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la propira deliberazione del 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 1994, con la quale veniva adottata la seguente classificazione delle aree protette:

a) parco nazionale;

b) riserva naturale statale;

c) parco naturale interregionale;

d) parco naturale regionale;

e) riserva naturale regionale;

f) zona umida di importazione internazionale (ai sensi della convenzione di Ramsar, di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976);

g) altre aree naturali protette;

Vista la proposta del Ministro dell'ambiente di integrare la predetta classificazione con tipologie riconducibili alle previsioni della normativa comunitaria sopra richiamata e precisamente:

A) Zona di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

B) Zona speciale di conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette, n. 29 del 13 novembre 1996, con il quale viene approvata la sopracitata proposta di integrazione della classificazione delle aree naturali protette e viene richiesta una ulteriore integrazione delle classificazioni con la tipologia «Monumento naturale»;

Considerato che tale tipologia non è prevista da alcuna convenzione internazionale;

Ritenuto di non poter accogliere la suddetta proposta di integrazione in quanto l'art. 2, comma 5, della legge n. 394/1991 esclude la potestà classificatoria del Comitato quando essa non abbia come scopo anche quello di rendere «efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali»;

Visto il verbale della riunione del Comitato in data 2 dicembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ad integrazione della propria deliberazione del 21 dicembre 1993 è adottata la seguente classificazione delle aree protette:

a) parco nazionale;

b) riserva naturale statale;

c) parco naturale interregionale;

d) parco naturale regionale;

e) riserva naturale regionale;

f) zona umida di importanza internazionale (ai sensi della convenzione di Ramsar, di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976);

g) zona di protezione speciale (ZPS), (ai sensi della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici);

h) zona speciale di conservazione (ZSC), (ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

i) altre aree naturali protette.

Art. 2.

Le tipologie di aree di cui alle lettere *g)* e *h)*, sopra indicate, sono definite come di seguito specificato:

Zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE: un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa.

Zona speciale di conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva 92/43/CEE: un'area naturale, geograficamente definita e con superficie delimitata, che:

a) contiene zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali), e che contribuisce in modo significativo:

a conservare o ripristinare un tipo di habitat naturali di cui all'allegato I o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in uno stato di conservazione soddisfacente;

a conservare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti Alpino, Appenninico e Mediterraneo;

b) sia designata dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nella quale siano applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale è designata.

Art. 3.

La presente deliberazione sarà trasmessa ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1996

Il Presidente: RONCHI

Registrata alla Corte dei conti il 24 aprile 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 21

97A4697

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 maggio 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato la opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 modificato con decreti ministeriali 14 febbraio 1996, 3 luglio 1996 e 31 luglio 1996 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le richieste di integrazione e di rettifica relative alle scuole di specializzazione in chirurgia generale, chirurgia plastica e ricostruttiva, endocrinologia e malattie del ricambio, gastroenterologia, neuropsichiatria infantile e patologia clinica;

Vista la richiesta formulata dal S.I.M.L.A. in merito alla scuola di specializzazione in medicina legale;

Visto che per mero errore materiale la denominazione del diploma di specialista rilasciato dalla scuola di specializzazione in gastroenterologia è quello di gastroenterologia ed endoscopia digestiva anziché quello di gastroenterologia;

Considerato la opportunità di procedere alla rettifica degli ordinamenti delle scuole di specializzazione in chirurgia generale, chirurgia plastica e ricostruttiva, endocrinologia, gastroenterologia, medicina legale, neuropsichiatria infantile e patologia clinica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 21 aprile 1995; 26 ottobre 1995; 18 luglio 1996; 19 luglio 1996; 12 dicembre 1996; 23 gennaio 1997; 24 gennaio 1997 e 20 febbraio 1997.

Sentiti gli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, dei biologi e dei chimici;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e di integrare e rettificare la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti scuole di specializzazione:

43) Bicchimica clinica;

44) Chirurgia vascolare;

45) Nefrologia;

46) Tossicologia medica.

L'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in chirurgia generale è modificato nel senso che:

nell'area E1: Chirurgia interdisciplinare della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari - è aggiunto il settore scientifico disciplinare F08B Chirurgia plastica;

nell'area F2: Chirurgia interdisciplinare della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari - è aggiunto il settore scientifico disciplinare F08B Chirurgia plastica.

L'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva è modificato nel senso che:

nell'area A) propedeutica generale della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari - relativa agli obiettivi dopo la parola «trapianti» vanno aggiunte le parole «nonché della utilizzazione dei biomateriali»

nell'area B) propedeutica clinica della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari - sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F18X Radiodiagnostica e radioterapia; F21X Anestesia e rianimazione;

nell'area C) clinica complementare della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari - sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F16A Ortopedia e traumatologia; F14X Oculistica; M11E Psicologia clinica;

nell'area E) disciplinare metodologie complementari della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari - sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F16B Riabilitazione e terapia fisica; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio è modificato nel modo seguente:

nell'area A) propedeutica e fisiopatologia generale della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari - è aggiunto il settore scientifico-disciplinare E05B Biochimica clinica.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in gastroenterologia è modificato nel modo seguente:

L'art. 1 e l'art. 3 relativi al titolo di specialista rilasciato dalla scuola devono leggersi gastroenterologia anziché gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

nell'area A) propedeutica della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari - è aggiunto il settore scientifico-disciplinare E05B Biochimica clinica.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in medicina legale è modificato nel modo seguente:

nell'area A) propedeutica della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari - sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari N01X Diritto privato; N09X Istituzioni di diritto pubblico.

L'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile è modificato nel senso che il secondo comma dell'art. 3 è soppresso.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in patologia clinica è modificato nel modo seguente:

nell'area A) propedeutica della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari - è aggiunto il settore scientifico-disciplinare E05B Biochimica clinica.

Dopo l'art. 42 della medesima tabella XLV/2 sono aggiunti i seguenti articoli.

Art. 43.

Biochimica clinica

Art. 1. — La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti nell'area della diagnostica biochimico-clinica e nelle analisi chimiche-tecnologiche, fornendo qualificazione professionale specifica nel suddetto settore e competenze nell'organizzazione del laboratorio.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio-biochimica clinica.

Sono previsti due indirizzi:

a) indirizzo diagnostico aperto ai laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo analitico-tecnologico aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie, medicina veterinaria).

Art. 4. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia (*) e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato nello statuto di ogni singola scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5 (*).

(*) Nello statuto delle singole università devono essere indicati:

a) il dipartimento o istituto sede amministrativa della scuola;

b) il numero massimo di specializzandi iscrivibili a ciascun anno.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

a) *Area propedeutica biochimica e biometria*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche.

Settori: F01X statistica medica, E10X biofisica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E04B biologia molecolare.

b) *Area biochimica e genetica molecolare*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E11X genetica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

c) *Area biochimica analitico strumentale*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C03X chimica generale ed inorganica, C07X chimica farmaceutica.

d) *Area metodologie e tecnologie di laboratorio*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, K06X bioingegneria elettronica.

e) *Area diagnostica molecolare a livello genico*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori: F03X genetica medica, E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E13X biologia applicata, F22B medicina legale.

f) *Area biochimica clinica*

Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti analitici connessi con trattamenti farmacologici.

Settori: E05A biochimica, E0SB biochimica clinica, F04A patologia generale, E07X farmacologia, V30B kisiologia degli animali domestici, F22B medicina legale.

g) *Area della biochimica clinica speciale*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica e il monitoraggio di specifiche patologie.

Settore: E05B biochimica clinica.

h) *Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria.

Settori: E05B biochimica clinica, F22A igiene generale e applicata, P02A economia aziendale, P02D organizzazione aziendale.

i) *Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico)*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici di organi e sistemi dell'uomo e delle relative patologie umane.

Settori: E06A fisiologia umana, F04A patologia generale.

l) *Area chimico-analitico-strumentale (indirizzo analitico-tecnologico)*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimico-fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.

Settori: C02X chimica fisica, C03X chimica generale e inorganica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C07X chimica farmaceutica.

m) *Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico)*

Obiettivo: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale, poter essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinare integrale basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.

Settori: E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve avere:

partecipato all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici (indirizzo diagnostico);

frequenze per almeno 100 ore in ciascuno dei seguenti settori:

esami urgenti;

laboratorio di grande automazione;

sedimenti urinari ed esame delle feci compresa la ricerca di parassiti;

proteinologia clinica;

ricerca di recettori e marcatori tumorali;

ormonologia clinica;

biochimica clinica separativa;

farmacologia clinica e tossicologia;

biochimica cellulare e colture cellulari;

biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicate alla clinica;

frequenza in laboratori di grandi strumentazioni analitiche;

1 seminario all'anno su argomenti di biochimica clinica (indirizzo analitico-tecnologico; gas-massa, NMR).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitico, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 44.

Chirurgia vascolare

Art. 1. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia (*) e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato nello statuto di ogni singola scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5 (*).

(*) Nello statuto delle singole università debbono essere indicati:

a) il Dipartimento o istituto sede amministrativa della scuola;

b) il numero massimo di specializzandi iscrivibili a ciascun anno.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A. *Area propedeutica*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E09B istologia, E10X biofisica medica (E06A fisiologia umana), F01X statistica medica, F06A anatomia patologica, F07G malattie del sangue, K05B informatica, K06X bioingegneria, L18C linguistica inglese.

B. *Area di semiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonché delle malattie cardiache più frequenti.

Settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E chirurgia vascolare, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

C. *Area di specialità chirurgiche correlate*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologiche e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonché le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per la diagnosi ed il trattamento chirurgico e postoperatorio delle più frequenti malattie chirurgiche.

Settori: F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F09X chirurgia cardiaca, F10X chirurgia urologica, F16A malattie dell'apparato locomotore

D. *Area di chirurgia vascolare*

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici;

Settori: F06A anatomia patologica, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E chirurgia vascolare, F09X cardiochirurgia.

E. *Area di chirurgia endovascolare*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico pratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari; ivi comprese le terapie locoregionali farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonché le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capacità pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non.

Settori: F08E chirurgia vascolare, F18X diagnostica per immagini.

F. *Area angiologica*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico pratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico.

Settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare.

G. *Area di anestesiologia e valutazione critica*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre, acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F08A chirurgia generale, F08E chirurgia vascolare, F21X anestesiologia, F22B medicina legale.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

procedure diagnostiche di malattie vascolari:

a) diagnostica vascolare incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito in prima persona;

b) diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione;

interventi di chirurgia vascolare di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona;

interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona;

interventi di chirurgia endovascolare: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona;

interventi di chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 45.

Nefrologia

Art. 1. — Istituzione, finalità, titolo conseguibile.

1.1. È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia. Il corpo docente della scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia. La direzione della scuola spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo o fuori ruolo, di 1ª o, in mancanza, di 2ª fascia.

1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.

1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

1.4. Conseguito il titolo di specialista, è possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici.

Art. 2. — Organizzazione, durata, norme d'accesso.

2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300

ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale.

2.2. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di ....., l'istituto di .... etc. (nonché ......).

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potrà compiersi anche in più di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti al successivo art. 3 e 4.

2.3. Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in .... per ciascun anno di corso, per un totale di .... specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

2.5. Il concorso è effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti e così suddiviso:

a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla, + 10 punti da prova orale;

b) 20 punti dalla media di 5 esami propedeutici e/o inerenti la specialità, stabiliti con delibera del consiglio di facoltà;

c) 10 punti dalla valutazione della tesi o di pubblicazioni inerenti la specialità;

d) 10 punti per internato universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del consiglio della scuola.

La Commissione del concorso sarà formata dal direttore della scuola e da 4 docenti nominati dal preside di facoltà.

Art. 3. — Piani di studi e di addestramento professionalizzante.

3.1. Il Consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il Consiglio stabilisce pertanto:

a) le opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

3.2. Il piano studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.

Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti:

E03A biologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F04B immunologia, E07X farmacologia, F06A anatomia patologica, F07A medicina interna, F018X diagnostica per immagini e radioterapia, F10A urologia, F07C medicina d'urgenza, F19C pediatria.

Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attività di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07).

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 4. — Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio.

4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

4.2. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.

Art. 5. — Esame di diploma.

5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate agli standards europei.

Art. 6. — Norme finali.

Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonché sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in nefrologia.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A. *Area propedeutica*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.

Settori: E09A anatomia, E09B istologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F03X genetica medica, F07E nefrologia.

B. *Area di fisiopatologia nefrologica*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenici che determinano lo sviluppo delle malattie renali.

Settori: E03A biologia, F03X genetica medica, F04C patologia generale, F04A immunologia, F07B fisiopatologia clinica, F07E nefrologia.

C. *Area di laboratorio e diagnostica nefrologica*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini.

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F07D semeiotica funzionale, F07E nefrologia, F18X diagnostica per immagini.

D. *Area di nefrologia clinica*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07E nefrologia, F07 medicina interna, E07X farmacologia, F05X microbiologia, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F18X statistica medica, F10A urologia, F19C pediatria, F07C medicina d'urgenza, F04A patologia generale.

E. *Area di terapia sostitutiva della funzione renale*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene.

Settori: F07E nefrologia, F08A chirurgia dei trapianti.

F. *Area dell'emergenza nefrologica*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica.

Settori: F07E nefrologia, F07C medicina d'urgenza, F12X anestesiologia e rianimazione.

TABELLA *B*

STANDARDS NECESSARI ALLE STRUTTURE SANITARIE NON UNIVERSITARIE PER CONTRIBUIRE ALLA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON L'UNIVERSITÀ PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA.

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attività media annuale, dimo-

strata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attività sono:

a) attività ambulatoriale e di Day Hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;

b) attività di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica;

c) attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;

d) attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale; con almeno 8 posti dialisi.

TABELLA *C*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. Aver eseguito personalmente almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti.

2. Aver eseguito personalmente almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza.

3. Saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale.

4. Saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la più adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, con trapianto di rene.

Con riferimento al punto 4 dell'art. 1, costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi;

b) terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare al più corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica;

c) clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie anti-rigetto; saper gestire correttamente l'attività ambulatoriale per pazienti trapiantati.

Art. 46.

Tossicologia medica

Art. 1. — La scuola di specializzazione in tossicologia medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore della diagnosi e della terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali, nel settore della prevenzione, diagnosi e terapia delle tossicodipendenze e nella valutazione del rapporto rischio/beneficio delle sostanze chimiche per la salute dell'uomo.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in tossicologia medica.

Art. 4. — Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia (*) e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6 — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato nello statuto di ogni singola scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5 (*).

(*) Nello statuto delle singole università debbono essere indicati:

a) il dipartimento o istituto sede amministrativa della scuola;

b) il numero massimo di specializzandi iscrivibili a ciascun anno.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A. *Area propedeutica: istituzioni di tossicologia*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali relative alla definizione ed alla valutazione della tossicità acuta e cronica di una sostanza chimica. Inoltre lo specializzando deve acquisire le basi teoriche e pratiche delle tecniche di valutazione della tossicità sia acuta che cronica di una sostanza chimica ed approfondire la conoscenza sui meccanismi generali di intossicazione, tossificazione e detossificazione. Deve infine apprendere le conoscenze di genetica, biologia e patologia molecolare e statistica utili alla definizione della tossicità di una sostanza chimica.

Settori: C07X Chimica farmaceutica, E04B Biologia molecolare, E05B Biochimica clinica, E06A Fisiologia, E07X Farmacologia, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica.

B. *Area della patologia tossicologica*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire avanzate conoscenze teoriche e pratiche sulla tossicologia sistematica organospecifica (neurotossicologia, tossicologia dell'apparato respiratorio, cardiocircolatorio e gastrointestinale, nefrotossicologia e immunotossicologia). Deve inoltre apprendere le basi teoriche e le tecniche più comuni per la valutazione del danno tossicologico materno-fetale, del potere mutageno e cancerogeno delle sostanze chimiche, e del rischio della contaminazione dell'ambiente da parte di sostanze chimiche.

Settori: F04A Patologia generale, F04C Oncologia, F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia.

C. *Area della clinica tossicologica*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi delle intossicazioni acute e croniche non professionali. Deve inoltre apprendere le conoscenze teoriche e la pratica clinica della terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali, dal corretto uso della terapia antidotale alle tecnologie biomediche atte ad accelerare la detossificazione (emodialisi, emotrasfusione), e le tecniche fondamentali di rianimazione. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme della buona pratica clinica, ed a valutazioni epidemiologiche retrospettive e prospettiche in tema di intossicazioni acute e croniche, inclusa la conoscenza e la eventuale partecipazione alle attività di un centro antiveleni.

Settori: F07A Medicina interna, F21X Anestesiologia, F22A Igiene generale ed applicata.

D. *Area delle tossicodipendenze*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la conoscenza dei correlati chimici, fisiologici endocrinologici, strutturali e sociali delle tossicodipendenze dalle principali sostanze d'abuso ivi incluse le sindromi alcool, correlate di pertinenza tossicologica. Deve inoltre apprendere la conoscenza della classe di appartenenza, dello spettro di azione, dei meccanismi di azione e della cinetica delle principali sostanze di abuso. Deve essere in grado di identificare e di indirizzare il trattamento delle malattie di ordine infettivologico (infezioni concomitanti a patogenesi batterica e virale ivi inclusa la sindrome da immunodeficienza acquisita), delle malattie psichiatriche e neurologiche e dei danni d'organo indotti dalle principali sostanze d'abuso, con prevalente espressività clinica di tipo tossicologico.

Deve conoscere le caratteristiche eziopatogeniche, cliniche e prognostiche delle tossicodipendenze dalle principali sostanze d'abuso, ed essere in grado di operare una corretta diagnosi differenziale. Deve aver acquisito approfondite conoscenze sugli indirizzi di gestione clinica e di presa in carico, e dimostrare di possedere le competenze tecniche e metodologiche per trattare i vari quadri clinici, incluse le situazioni di crisi e le sindromi da sospensione. Deve inoltre conoscere l'uso integrato delle diverse terapie attuabili nelle tossicodipendenze dalle principali sostanze di abuso, e le disposizioni legislative che regolano l'intervento diagnostico e terapeutico nelle tossicodipendenze dalle principali sostanze di abuso.

Settori: E07X Farmacologia, F07A Medicina interna, F07I Malattie infettive, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F22B Medicina legale.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve dimostrare di aver una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

a) aver eseguito almeno 100 casi clinici di intossicazioni acute e croniche non professionali, con particolare riguardo alla diagnostica clinica e di laboratorio, dei quali 30 con piena autonomia professionale;

b) di aver eseguito l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 100 casi clinici di tossicodipendenze dalle principali sostanze di abuso, con particolare riguardo alla applicazione di un protocollo multimodale integrato;

c) aver effettuato almeno 20 interventi di tossicologia di consultazione e di collegamento;

d) aver affrontato problemi di tossicologia sperimentale ed ambientale con particolare riguardo alla definizione del rapporto rischio/beneficio delle sostanze chimiche;

e) infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme della buona pratica clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 2.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella *I*, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti diplomi di specializzazione:

Diploma di specializzazione in biochimica clinica;

Diploma di specializzazione in chirurgia vascolare;

Diploma di specializzazione in nefrologia;

Diploma di specializzazione in tossicologia medica.

Art. 3.

Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle università procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento e la rettifica delle scuole di specializzazione di cui al precedente art. 1, già attivate ai sensi del precedente ordinamento, in conformità alle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 92

97A4714

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Riprogrammazione fondi provenienti da revoche a valere sui fondi della legge n. 64/1986. Regione Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, con il quale sono state trasferite alle amministrazioni centrali dello Stato le competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, di un Fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità indicate dal decreto stesso, in vista di una loro ripartizione alle amministrazioni centrali competenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che apporta modifiche al comma 5 del citato art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, che prevede la riallocazione delle risorse rinvenienti da revoche disposte a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con priorità per gli interventi localizzati nei territori ove ricadono i finanziamenti revocati;

Viste le note della regione Campania, n. 2424 del 24 agosto 1995, n. 2433 del 29 agosto 1995, con le quali viene chiesta l'utilizzazione delle risorse provenienti da revoche disposte nei confronti della stessa regione a valere sui fondi della legge n. 64/1986;

Vista la disposizione n. 3785 del 29 dicembre 1995 del presidente della regione Campania con la quale si segnalano gli interventi da riprogrammare sui fondi provenienti da revoche della legge n. 64/1986;

Vista la propria delibera del 29 febbraio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1997, con la quale è stata assegnata in via programmatica alla regione Campania la somma complessiva di lire 103,526 miliardi a valere sulla disponibilità del predetto Fondo ex art. 19, al quale sono affluite le risorse rinvenienti dai finanziamenti *ex lege* n. 64/1986 successivamente revocati;

Considerato che tale deliberazione nel ripartire la predetta somma di lire 103,526 miliardi fra i vari interventi da realizzare, ha altresì subordinato l'effettiva erogazione delle risorse a presentazione della relativa progettazione esecutiva da parte della regione stessa al nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per la valutazione dell'impatto socio-economico nell'area e dell'attivazione occupazionale diretta ed indiretta;

Vista la propria delibera del 27 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, con la quale sono sta ammessi a finanziamento gli interventi di completamento del «Piano intermodale dell'Area Flegrea» per l'importo complessivo di 21 miliardi di lire;

Considerato altresì che la regione Campania, in data 10 luglio 1996, 12 novembre 1996 e 14 febbraio 1997 ha inviato la documentazione relativa agli altri interventi

in precedenza riprogrammati concernenti la strada di collegamento «Fondo Valle Tammaro-S. Croce del Sannio (II lotto)» ed il progetto di viabilità intercomunale «Bretella di collegamento superstrade di Benevento-Campobasso e Benevento-Caianello», dichiarando, l'immediata cantierabilità delle opere;

Viste le relazioni n. 8/335 del 13 marzo 1997 e n. 8/517 del 15 aprile 1997 del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici relative all'impatto socio-economico ed occupazionale dei due predetti interventi;

Sulla proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Sono ammessi a finanziamento, a carico del Fondo ex art. 19 richiamato in premessa, i seguenti interventi:

a) comunità montana Alto Tammaro (Benevento), strada di collegamento «Fondo Valle Tammaro-S. Croce del Sannio (II lotto)» lire 31 miliardi;

b) Cerreto-Sannita (Benevento), bretella di collegamento superstrade Benevento-Campobasso e Benevento-Caianello lire 51,526 miliardi.

2. Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica effettuerà le verifiche di competenza sullo stato di attuazione degli interventi e, in particolare, verificherà che la regione Campania abbia provveduto all'adeguamento dei rispettivi progetti generali delle opere in oggetto, anche con riferimento alla normativa di cui alla legge n. 109/1994 e successive integrazioni.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 3 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 210

97A4679

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Fondo sanitario nazionale 1996. Parte in conto capitale. Finanziamento agli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 del decreto legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzata, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 12 dell'accordo di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187, in base al quale è previsto che le attività di ricerca dell'Ospedale Bambino Gesù sono disciplinate secondo le modalità previste per gli istituti di ricovero e cura aventi personalità giuridica pubblica;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 2 aprile 1997, che indica in L. 14.000.000.000 la quota in conto capitale da assegnare agli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico;

Ritenuto di condividere i criteri proposti dal Ministro della sanità per la ripartizione della suddetta somma;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 marzo 1997;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale 1996, è assegnata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico la somma di L. 14.000.000.000.

Detta somma è ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 3 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 211

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1996 - PARTE IN CONTO CAPITALE - FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI PUBBLICI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO.

Istituti	Assegnazioni (in migliaia di lire)
Besta (Milano)	2.131.000
Maggiore (Milano)	1.272.107
S. Matteo (Pavia)	1.612.940
Tumori (Milano)	815.505
Burlo G. (Trieste)	447.283
Gaslini (Genova)	871.365
Tumori (Genova)	518.531
Rizzoli (Bologna)	2.000.000
I.N.R.C.A. (Ancona)	774.068
I.F.O. (Roma)	668.758
Fondazione Pascale (Napoli)	587.226
De Bellis (Bari)	345.396
Oncologico (Bari)	746.270
C.R.O. Aviano (Pordenone)	457.472
Bambino Gesù (Roma)	752.079
Totale...	14.000.000

97A4680

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Provincia autonoma di Trento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-1990;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993, convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989, con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Vista l'istanza presentata in conformità alla sopracitata circolare ed entro i termini di legge dalla provincia autonoma di Trento per il finanziamento del progetto, compreso nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria, relativo alla realizzazione della RSA per bandicappati gravi «Casa Serena» di Cognola di Trento;

Considerato che il costo totale del progetto ammonta a lire 15.775 milioni di lire di cui 480 milioni di lire sono posti a carico delle disponibilità dell'art. 20 della legge n. 67/1988, mentre la restante somma di lire 15.295 milioni è stata posta, con deliberazione della giunta provinciale n. 12193 del 27 settembre 1996, a carico del bilancio della provincia autonoma;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ammesso al finanziamento il progetto della provincia autonoma di Trento relativo alla realizzazione della RSA per handicappati gravi «Casa Serena» di Cognola di Trento per l'importo del mutuo di lire 480 milioni, al netto della quota del 5% a carico della provincia autonoma.

Restano a carico della provincia autonoma eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 3 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 212

97A4681

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Approvazione del Piano coordinato per lo sviluppo di tecnologie informatico-telematiche per l'organizzazione di strutture avanzate per il recupero, la riqualificazione e valorizzazione dei patrimoni storico-culturali e scientifico-naturali delle Università di Catania e Lecce.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 6 riguardante le agevolazioni alle attività di ricerca;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 6, concernente disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca;

Vista la propria delibera del 29 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996, riguardante «Criteri, indirizzi e procedure per la regolamentazione degli interventi previsti all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 96 del 1993» come modificata dalla successiva delibera CIPE 8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1996;

Visto il punto 4 della citata delibera CIPE 29 dicembre 1995 nel quale vengono definiti i criteri per la predisposizione dei Piani di potenziamento delle strutture edilizie universitarie;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ed in particolare l'art. 9 il quale stabilisce che il CIPE provvede al riparto delle somme derivanti da mutui accesi dal Ministero del tesoro a completo carico del bilancio dello Stato per consentire la realizzazione di iniziative volte a favorire lo sviluppo nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1996, di rimodulazione del riparto dei mutui di cui all'art. 9 del citato decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41;

Vista la nota n. 171/RAN del 27 gennaio 1997, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha sottoposto alla approvazione del CIPE il «Piano coordinato per lo sviluppo di tecnologie informatico-telematiche per l'organizzazione di strutture avanzate per il recupero, la riqualificazione e valorizzazione dei patrimoni storico-culturali e scientifico-naturali delle Università di Catania e Lecce»;

Considerato che il Piano risulta essere rispondente ai criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del programma operativo 1994-1999 per il cofinanziamento U.E. degli interventi di cui alla legge n. 488/1992 ricadenti nelle aree obiettivo 1) ed è stato proposto per l'inserimento nel suddetto P.O. 1994-1999 nell'ipotesi di riprogrammazione presentata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al citato Comitato di sorveglianza del P.O. nella seduta dell 3 dicembre 1996;

Considerato che il Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6 della legge n. 104/1995 ha approvato il citato Piano nella seduta del 6 novembre 1996;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'Università e alla ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

È approvato il Piano coordinato per lo sviluppo di tecnologie informatico-telematiche per l'organizzazione di strutture avanzate per il recupero, la riqualificazione e valorizzazione dei patrimoni storico-culturali e scientifico-naturali delle Università di Catania e Lecce di cui alle premesse che viene allegato alla presente delibera. Detto Piano è predisposto nell'ambito delle disposizioni previste al punto 4 della delibera CIPE 29 dicembre 1995 concernente i piani di potenziamento delle strutture edilizie universitarie.

Gli interventi del Piano avranno una durata di quattro anni con un onere complessivo di L. 79.992.500.000 articolato come sotto indicato:

(migliaia di lire)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Totale
Università Lecce	10.801.750	10.667.000	7.643.187	2.880.563	31.992.500
Università Catania	7.533.500	16.213.500	17.861.500	6.391.500	48.000.000
Totale ...	18.335.250	26.880.500	25.504.687	9.272.063	79.992.500
Quota nazionale	7.334.100	10.752.200	10.201.875	3.708.825	31.997.000
Quota U.E.	11.001.150	16.128.300	15.302.812	5.563.328	47.995.500

Il Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica finanzierà il Piano per un ammontare complessivo di lire 31.997 milioni a valere sulle risorse assegnate allo stesso Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la delibera CIPE del 24 aprile 1996.

È approvata l'assegnazione finanziaria sul capitolo 7552 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di lire 31.997 milioni a valere sulle assegnazioni di cui alla delibera CIPE del 24 aprile 1996.

L'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente è subordinato all'approvazione del definitivo inserimento del presente Piano nell'ambito del programma operativo 1994-1999 «Ricerca e sviluppo ed alta formazione» da parte del Comitato di sorveglianza dello stesso programma operativo.

Il programma delle iniziative dovrà prevedere una pianificazione temporale degli investimenti tale da consentire l'utilizzo del cofinanziamento comunitario pari a lire 47.995,5 milioni per gli interventi previsti nel P.O. 1994-1999 - Obiettivo 1).

Eventuali variazioni che comportino modifiche sostanziali al presente Piano, fatte salve le flessibilità contenute nel Piano stesso, dovranno essere sottoposte all'approvazione del CIPE.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferirà annualmente al CIPE sullo stato di attuazione del Piano.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 3 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 214

97A4682

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 19 maggio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96;

Veduto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 10 ottobre 1996;

Veduto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 158 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico più sopra citato e approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto contente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 857 del vigente testo dello statuto, al titolo XVIII e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione secondo il seguente articolato che sostituisce interamente quello rubricato sotto il titolo «Scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione» del vigente statuto:

«Art. 1.

È costituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione presso l'Università degli studi di Pavia (sede di Varese). La scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle disabilità congenite o acquisite.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specilista in medicina fisica e riabilitazione.

Art. 4.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia - sede di Varese, dell'istituto policattedra di ortopedia e traumatologia (sede amministrativa della scuola), e quelle dell'ospedale multizonale di Varese rispondente a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991 ed il relativo personale universitario appartenente agli specifici settori scientifico-disciplinari e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

In base alle strutture ed attrezzature disponinili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 4 per ciascun anno di corso, per un totale di 16 specializzandi.

Art. 7.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 8.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti:

Tabella *A*

A. Area propedeutica

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di anatomia funzionale e fisiologia di vari organi ed apparati nonché concetti generali di fisiopatologia delle lesioni invalidanti; deve acquisire i principi fisici dei mezzi terapeutici; conoscenze sull'epidemiologia delle disabilità nonché sulla programmazione ed organizzazione della riabilitazione medica e sociale anche attraverso sistemi informatici.

Settori:

E06A Fisiologia umana
E09A Anatomia umana
B01B Fisica
F01X Informatica biomedica e statistica medica
F04A Patologia generale
F04B Patologia clinica
E13X Biologia applicata
F16B Medicina fisica e riabilitazione
F22A Igiene generale ed applicata

B. Area di valutazione clinica strumentale e metodologia riabilitativa

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire capacità di analisi dei segni clinici e strumentali legati alla disabilità per orientare la scelta di specifici protocolli di prevenzione e trattamento tenendo conto dei fattori psicologici e sociali.

Settori:

E07X Farmacologia
E10X Biofisica medica
F03X Genetica medica
M11E psicologia clinica
F18X Diagnostica per immagine e radioterapia

F16B Medicina fisica e riabilitazione
F19B Neuropsichiatria infantile
F21X Anestesiologia

C. Correlazioni tra medicina riabilitiva e patologia d'organo

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere le più frequenti cause di disabilità ed handicap al fine di arrivare, superando l'ottica della patologia d'organo, ad una specifica diagnosi funzionale, a realizzare programmi di interventi preventivi e di riabilitazione, a formulare una prognosi di recupero.

Settori:

F07A Medicina interna
F08A Chirurgia generale
F07B Malattie dell'apparato respiratorio
F07C Malattie dell'apparato cardio-vascolare
F08E Chirurgia vascolare
F09X Chirurgia cardiaca
F10X Urologia
F11A Psichiatria
F11B Neurologia
F12B Neurochirurgia
F19A Pediatria generale e specialista
F20X Ginecologia ed ostetricia
F16A Malattie dell'apparato locomotore
F16B Medicina fisica e riabilitazione

D. Integrazione tra medicina riabilitativa ed aspetti socio-sanitari

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenza relativa all'organizzazione, alla struttura, ai mezzi e strumenti della riabilitazione sociale nonché alle capacità di gestione e di verifica di qualità.

Settori:

F22B Medicina legale
F22C Medicina del lavoro
Q05A Sociologia generale
F16B Medicina fisica e riabilitazione

Art. 9.

L'attività didattica comprende ogni anno 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale.

La frequenza della didattica formale e seminariale avviene nelle diverse aree come segue:

I Anno

Area propedeutica (ore 200)

E06A Fisiologia umana, ore 20
E09A Anatomia umana, ore 20
B01B Fisica, ore 20
F01X Informatica biomedica e statist. medica, ore 20
F04A Patologia generale, ore 20
F04B Patologia clinica, ore 20
E13X Biologia applicata, ore 20
F16B Medicina fisica e riabilitazione, ore 40
F22A Igiene generale ed applicata, ore 20

II Anno

Area di valutazione clinica strumentale e metodologia riabilitativa (ore 200)

E07A Farmacologia, ore 20
E10X Biofisica medica, ore 20
F03X Genetica medica, ore 40
M11E Psicologia clinica, ore 20
F18X Diagnostica per immagine e radioterapia, ore 20
F16B medicina fisica e riabilitazione, ore 40
F19B Neuropsichiatria infantile, ore 40
F21X Anestesiologia, ore 20

III Anno

Correlazioni tra medicina riabilitativa e patologia d'organo (ore 200)

F07A Medicina interna, ore 10
F08A Chirurgia generale, ore 10
F07B Malattie dell'apparato respiratorio, ore 10
F07C Malattie dell'apparato cardio-vascolare, ore 20
F08E Chirurgia vascolare, ore 10
F09X Chirurgia cardiaca, ore 10
F10X Urologia, ore 10
F11A Psichiatria, ore 10
F11B Neurologia, ore 30
F12B Neurochirurgia, ore 10
F19A Pediatria generale e specialistica, ore 10
F20X Ginecologia ed ostetricia, ore 10
F16A Malattie dell'apparato locomotore, ore 20
F16B Medicina fisica e riabilitazione, ore 40

IV Anno

Integrazione tra medicina riabilitativa ed aspetti socio-sanitari (ore 200)

F22B Medicina legale, ore 25
F22C Medicina del lavoro, ore 25
Q05A Sociologia generale, ore 25
F16B Medicina fisica e riabilitazione, ore 10

Art. 10.

Durante i 4 anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori che garantiscono, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico compreso il tirocinio nella misura stabilita dalle normative comunitarie (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991):

Istituto policattedra di ortopedia e traumalogia.

La frequenza nelle varie aree per 200 ore annue complessive di didattica formale e seminariale più le ore di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 8.

Art. 11.

Il consiglio della scuola, al fine di ottenere la formazione di medici specialisti in medicina fisica e riabilitazione secondo gli obiettivi generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori scientico-disciplinari riportati all'art. 8, nonché gli standards complessivi di addestramento professionale, determina, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche ivi comprese le attività pratiche di laboratorio e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 12.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia stata affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Art. 13.

Il consiglio della scuola può autorizzare la frequenza all'estero di strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivi non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile l'attività svolta nelle suddette strutture, sulla base di idonea documentazione.

Art. 14.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia, atti medici specialistici certificati e deve avere svolto la seguente attività documentata:

a) almeno una annualità complessiva, nei seguenti reparti:

1. Medicina interna
2. Pediatria
3. Cardiologia
4. Broncopneumologia
5. Ginecologia
6. Urologia
7. Anestesia e rianimazione
8. Radiologia
9. Psichiatria e neuropsichiatria infantile
10. Pronto soccorso

b) almeno mezza annualità in reparti di neurologia ed ortopedia;

c) nel restante periodo deve aver frequentato reparti di riabilitazione, avendo acquisito autonomia professionale, avendo eseguito personalmente almeno:

n. 50 esami elettro diagnostici
n. 200 bilanci mio-articolari
n. 50 test isocinetici
n. 50 test afasia
n. 50 test neuropsicologici
n. 200 mesoterapie
n. 50 manipolazioni vertebrali
n. 100 test di valutazione (FIM, BARTHEL ect.)
n. 50 test baropodometrici
n. 20 esami elettrodiagnostici
n. 100 bilancio mio-articolari
n. 20 test isocinetici
n. 10 test afasia
n. 10 neuropsicologici
n. 50 mesoterapia
n. 20 manipolazioni vertebrali
n. 50 test di valutazione
n. 10 test baropodometrici

Art. 15.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione».

Pavia, 19 maggio 1997

Il rettore

97A4595

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 giugno 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1698,74
ECU	1913,97
Marco tedesco	981,08
Franco francese	290,63
Lira sterlina	2779,48
Fiorino olandese	872,31
Franco belga	47,537
Peseta spagnola	11,615
Corona danese	257,72
Lira irlandese	2575,97
Dracma greca	6,195
Escudo portoghese	9,708
Dollaro canadese	1232,76
Yen giapponese	14,921
Franco svizzero	1177,47
Scellino austriaco	139,41
Corona norvegese	232,40
Corona svedese	218,97
Marco finlandese	327,75
Dollaro australiano	1277,28

97A4851

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Decreto n. 800.F.1/D/R.M. 112/D75 del 9 giugno 1997

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

FESTAL, 30 confetti - A.I.C. n. 004604031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., in rappresentanza della Hoechst AG (Germania), titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M. 160/D76 del 9 giugno 1997

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

SPASMOPRIV, 30 capsule 100 mg - A.I.C. n. 025323015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Luso farmaco d'Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

97A4793

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22680, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Novembal Italia con sede e unità in Sezze (Latina), ora Deterbi S.p.a., è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 novembre 1994 al 24 maggio 1995.

Il periodo di cui sopra, è autorizzato, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19195 dell'8 novembre 1995 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con decreto ministeriale n. 22681, in favore di 24 unità dipendenti della S.r.l. Imec di Torre Annunziata (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° aprile 1997 al 24 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Con decreto ministeriale n. 22682 del 7 maggio 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 14 dicembre 1995 al 13 giugno 1996, della ditta S.r.l. Kira Sarda Shoes, con sede in Lotzorai (Nuoro), e unità di Lotzorai (Nuoro).

Parere comitato tecnico del 25 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 27 maggio 1995 con effetto dal 14 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti della S.r.l. Kira Sarda Shoes, con sede in Lotzorai (Nuoro) e unità di Lotzorai (Nuoro), per il periodo dal 14 dicembre 1995 al 13 giugno 1996.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza trib. del 14 dicembre 1994 n. 228 - Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22683 del 7 maggio 1997:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 gennaio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dal 19 gennaio 1996 con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria Farmaceutica Serono - Gruppo Serono, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 16 novembre 1995 al 15 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza 16 novembre 1995.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 1997, della ditta S.p.a. Eurosodernic, con sede in Avellino e unità di Conza della Campania (Avellino).

Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Eurosodernic, con sede in Avellino e unità di Conza della Campania (Avellino), per il periodo dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 1° settembre 1996.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 1997, dalla ditta S.r.l. Teletecnica, con sede in Avellino e unità di Morra De Sanctis (Avellino).

Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.r.l. Teletecnica, con sede in Avellino e unità di Morra De Sanctis (Avellino), per il periodo dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 1° settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22684 del 7 maggio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° ottobre 1996, della ditta S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Cremona, Podenzano (Piacenza) e Virgilio (Mantova).

Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 e 19 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Cremona, Podenzano (Piacenza) e Virgilio (Mantova), per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 28 agosto 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22685 del 7 maggio 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 15 giugno 1994 al 24 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Irplastnastri - Industria Nastri Adesivi, con sede in Capraia e Limite (Firenze) e unità di Capraia e Limite (Firenze).

Parere comitato tecnico del 12 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Irplastnastri - Industria Nastri Adesivi, con sede in Capriaia e Limite (Firenze) e unità di Capraia e Limite (Firenze), per il periodo dal 15 giugno 1994 al 24 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1994 con decorrenza 15 giugno 1994. Estensione ai lavoratori in C.F.L.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22686 del 7 maggio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Ceramiche Brunelleschi, con sede in Firenze e unità di Sieci (Firenze).

Parere comitato tecnico del 13 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale dall'11 dicembre 1996 con effetto dal 29 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramiche Brunelleschi, con sede in Firenze e unità di Sieci (Firenze), per il periodo dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1996 con decorrenza 29 luglio 1996.

2) a seguito dell'approvazione realtiva al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, è autorizzata la ulteriore corresponzione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Serono Pharma - Gruppo Serono, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 16 novembre 1995 al 15 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza 16 novembre 1995.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 maggio 1996 al 5 maggio 1997, della ditta S.p.a. Italimprese, con sede in Roma e unità di Catania e Milano.

Parere comitato tecnico del 13 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Italimprese, con sede in Roma e unità di Catania e Milano, per il periodo dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1996 con decorrenza 6 maggio 1996.

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 6 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Italimprese, con sede in Roma e unità di Catania e Milano, per il periodo dal 27 dicembre 1996 al 5 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1997 con decorrenza 5 novembre 1996.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 maggio 1996 al 4 maggio 1997, della ditta S.p.a. Italimprese, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 13 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Italimprese, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 5 maggio 1996 al 4 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 5 maggio 1996.

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 5 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Italimprese, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 27 dicembre 1996 al 4 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1997 con decorrenza 5 novembre 1996.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22687 del 7 maggio 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 agosto 1996, con effetto dal 1° marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendneti dalla S.p.a. Pirelli Cavi, con sede in Milano e unità di Siracusa per un massimo di 90 dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione provinciale del lavoro competente, in data 28 marzo 1997, come da protocollo dello stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 22688 del 7 maggio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 aprile 1996 al 28 aprile 1997, della ditta S.c.a r.l. Consorzio agricolo interprovinciale di Campobasso e Isernia, con sede in Campobasso e unità di Campobasso, Larino (Campobasso) e Termoli (Campobasso).

Parere comitato tecnico del 20 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso e Isernia, con sede in Campobasso e unità di Campobasso, Larino (Campobasso) e Termoli (Campobasso), per il periodo dal 29 novembre 1996 al 28 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 29 aprile 1996.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 29 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Consorzio agrario interprovin-

ciale di Campobasso e Isernia, con sede in Campobasso e unità di Campobasso, Larino (Campobasso) e Termoli (Campobasso), per il periodo dal 29 ottobre 1996 al 30 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 29 ottobre 1996.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22689 del 7 maggio 1997:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Barilla alimentari già Giovanni Voiello antico pastificio, con sede in Parma e unità di Uffici di Napoli (Napoli).

Parere comitato tecnico del 25 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per ristrutturazione aziendale, già disposta condecreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dal 2 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Barilla alimentari già Giovanni Voiello antico pastificio, con sede in Parma e unità di Uffici di Napoli (Napoli), per il periodo dal 21 febbraio 1996 al 1° luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1996 con decorrenza 2 gennaio 1996.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dal 2 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Barilla alimentari già Giovanni Voiello antico pastificio, con sede in Parma e unità di Uffici di Napoli (Napoli), per il periodo dal 2 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 2 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22690 del 7 maggio 1997 a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 aprile 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 aprile 1997 con effetto dall'8 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta Teknecomp Industrie Riunite S.p.a. Div. Aros Ora Aros S.r.l., con sede in Ivrea (Torino) e unità di Cormano (Milano), per il periodo dall'8 gennaio 1997 al 7 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1997 con decorrenza 8 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22691 del 7 maggio 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996, della ditta S.p.a. Londa, con sede in Lavis (Trento) e unità di Lavis (Trento).

Parere comitato tecnico del 12 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 gennaio 1996 con effetto dal 1° febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Londa, con sede in Lavis (Trento) e unità di Lavis (Trento), per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1996 con decorrenza 1° febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22692 del 7 maggio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 luglio 1995 al 30 luglio 1996, della ditta S.r.l. P.A.V. Mensa c/o Aziende Industriali Operanti c/o Centrale Enel Elettrica appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Vetralla (Viterbo) e unità di Montalto di Castro (Viterbo).

Parere comitato tecnico del 12 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati, addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata S.r.l. P.A.V. Mensa c/o Aziende Industriali Operanti c/o Centrale Enel Elettrica, con sede in Vetralla (Viterbo) e unità di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dal 31 luglio 1995 al 31 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A4750

REGIONE SICILIA

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea, del territorio costiero del comune di Menfi, dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboy.

Si comunica che nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 21 del 26 aprile 1997, parte I, è stato pubblicato il decreto assessoriale n. 5819 del 7 aprile 1997 concernente la proroga del vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, del territorio costiero del comune di Menfi, dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboy, ricadente nel territorio comunale di Menfi (Agrigento).

97A4685

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea, del territorio costiero denominato «Serrone Cipollazzo», nel comune di Menfi.

Si comunica che nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 21 del 26 aprile 1997, parte I, è stato pubblicato il decreto assessoriale n. 5818 del 7 aprile 1997, concernente la proroga del vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, del territorio costiero denominato «Serrone Cipollazzo», ricadente nel comune di Menfi (Agrigento).

97A4686

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea, della zona denominata «Timpa», di Guardiola-Montedoro-Casalrosato-Eremo di S. Anna.

Si comunica che nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 21 del 26 aprile 1997, parte I, è stato pubblicato il decreto assessoriale n. 5820 del 7 aprile 1997, concernente la proroga del vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, della zona denominata «Timpa» di Guardiola-Montedoro-Casalrosato-Eremo di S. Anna, ricadente nei comuni di S. Gregorio di Catania, Valverde, Acicastello e Acicatena.

97A4687

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislavito luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il sottoelencato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore: B01B «fisica», comprendente la disciplina di «fisica» per le esigenze del c.l. in scienze naturali.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indicazione dello specifico insegnamento che la facoltà intende affidare al docente chiamato non può costituire un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente.

In relazione al quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A4759

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Bari è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: A01C «geometria», disciplina «geometria e algebra».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4717

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1997 concernente: «Primo elenco di opere in attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'allegato, a pag. 9, in corrispondenza del numero di riferimento 31, sotto la voce «Commissari straordinari», dove è scritto: «dott. *Calore* Piscitello - Consigliere di Stato», leggasi: «dott. *Calogero* Piscitello - Consigliere di Stato».

97A4800

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 27 marzo 1997 concernente: «Rettifica al provvedimento del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, 28 novembre 1996 concernente: "Modificazioni al provvedimento 9 luglio 1996 di riclassificazione dei medicinali"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 6 maggio 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 15, seconda colonna, al quinto comma delle premesse, dove è scritto: «Vista in particolare la modifica apportata alla classificazione della specialità medicinale *Innovel* della ditta farmaceutica Roche ...», leggasi: «Vista in particolare la modifica apportata alla classificazione della specialità medicinale *Ipnovel* della ditta farmaceutica Roche ...».

97A4799

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-4

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C. ESSEGICI S.a s
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S. G Bosco, 3
LIBRERIA S.F FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E G.I.S
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari.
- annuale . . . L. 440.000
- semestrale . . . L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi.
- annuale . . . L. 360.000
- semestrale . . . L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . L. 100.000
- semestrale . . . L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 92.500
- semestrale . . . L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . L. 236.000
- semestrale . . . L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 92.000
- semestrale . . . L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 231.000
- semestrale . . . L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 950.000
- semestrale . . . L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2).
- annuale . . . L. 850.000
- semestrale . . . L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189